



DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):
DIREZIONE LL.PP., AREE URBANE, SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEL TERRITORIO - GESTIONE INTEGRATA DEI BACINI IDROGRAFICI. PROTEZIONE CIVILE. ATTIVITA' DI RELAZIONE POLITICA CON I PAESI DEL MEDITERRANEO

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

UFFICIO: Geologico per le attività di protezione civile - Rischio Sismico

L'Estensore
Ing. Maria Basi
Maria Basi
(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
geol. Emilio D. Iannarelli
Emilio D. Iannarelli
(firma)


Il Dirigente del Servizio
Ing. Vincenzo Antenucci
Vincenzo Antenucci
(firma)

Il Direttore Regionale
F.to ING. PIERLUIGI CAPUTI
(firma)

Il Componente la Giunta
F.to MIMMO SROUR
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta
F.to **Gariani**
(firma)



Il Presidente Vicario della Giunta
F.to **ENRICO PAOLINI**
(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 31 OTT 2008



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta
Barbara...
(firma)

GIUNTA REGIONALE

Seduta del 29 OTT. 2008 Deliberazione N. 1009

L'anno _____ il giorno _____ del mese di 29 OTT. 2008

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. _____

VICE PRESIDENTE ENRICO PAOLINI
con l'intervento dei componenti:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. _____ | 6. _____ |
| 2. D'AMICO | 7. _____ |
| 3. DI MATTEO ASSENTE | 8. MURA |
| 4. FABBIANI | 9. SROUR |
| 5. _____ | 10. VERTICELLI |

Svolge le funzioni di Segretario Walter Gariani

OGGETTO

Disposizioni regionali in ordine all'applicazione delle nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (D.M. 14.01.2008) ed alla "Classificazione sismica" del territorio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che :

- con Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14.01.2008, pubblicato sulla G.U. n.29 del 04.02.2008 s.o. n.30, sono state approvate le nuove "Norme tecniche per le costruzioni" (di seguito denominate NTC 2008), entrate in vigore dalla data del 05.03.2008;
- le suddette NTC 2008 costituiscono revisione generale delle precedenti norme tecniche emanate con D.M. 14.09.2005 (NTC 2005) e, pertanto, sottoposte al regime transitorio di applicazione di 18 mesi stabilito dal comma 2-bis dell'articolo 5 del D.L. 28.05.2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.07.2004 n. 186, al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione della nuova normativa tecnica;
- l'art. 20, comma 1, della L. 28.02.2008 n. 31 di conversione, con modifiche, del D.L. 31.12.2007 n.248 (cosiddetto "mille proroghe"), stabilisce alla data del 30.06.2009 il termine del suddetto regime transitorio di applicazione delle NTC 2008;
- l'art. 20, comma 2, della citata L. n. 31/2008 disciplina il suddetto regime transitorio di applicazione della nuova normativa, prevedendo, per le nuove progettazioni effettuate a far data dal 05.03.2008 (data di entrata in vigore delle NTC 2008) e fino al 30.06.2009, la possibilità di applicare, in alternativa alla suddetta revisione generale approvata con D.M. 14.01.2008 [NTC 2008], la normativa tecnica previgente emanata con D.M. 14.09.2005 [NTC 2005] oppure i Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici del 20.11.1987, 03.12.1987, 11.03.1988, 04.05.1990, 09.01.1996 e 16.01.1996, attuativi della L. 05.11.1971 n.1086 e della L. 02.02.1974 n.64;
- l'art. 20, comma 3, della citata Legge n. 31/2008 dispone, con riferimento alle costruzioni e alle opere infrastrutturali iniziate nonché a quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici

abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi prima del 05.03.2008, la continuità dell'applicazione della normativa tecnica utilizzata per la redazione dei progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della citata Legge n. 31/2008, le verifiche sismiche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse "strategico" e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere "rilevanza" in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 3685 del 21.10.2003, risultano escluse dal differimento del termine di applicazione al 30.06.2009 e quindi, per tali opere, è resa cogente l'applicazione delle NTC 2008 dalla data di entrata in vigore delle stesse (05.03.2008);

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 2 dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003, con deliberazione di Giunta Regionale n. 438 del 29.03.2005 la Regione Abruzzo ha individuato, negli allegati B1 e B2 allo stesso atto, le tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale per le finalità stabilite dalla stessa OPCM n.3274/2003;

RILEVATO che, per le finalità in oggetto, risultano opportune alcune precisazioni in merito alle suddette tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale, e che le stesse sono riportate in [All. 1] al presente provvedimento, del quale fanno parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, come riferito dal Componente la Giunta regionale competente per materia, le suddette precisazioni riportate in [All. 1] sono state elaborate e condivise in occasione di incontri di lavoro tra gli uffici Regionali e Provinciali competenti in materia sismica;

RILEVATO che, nonostante il testo dell'art.20, comma 4, della legge n.31/08 richiami esplicitamente, ai fini dell'immediata cogenza delle NTC 2008, l'individuazione delle tipologie di opere a carattere strategico o rilevante di competenza dello Stato, effettuata con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.3685/2003, tuttavia, stanti le evidenti ed irrinunciabili finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, si ritiene che le disposizioni contenute nel menzionato comma 4 vadano intese come riferite anche alle corrispondenti tipologie di opere di interesse regionale che, per la Regione Abruzzo, risultano individuate negli allegati B1 e B2 della citata D.G.R. n. 438/2005, con le precisazioni contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento;

RITENUTO che, in dipendenza dell'immediata cogenza delle nuove norme NTC 2008 agli edifici ed infrastrutture "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale, risulta opportuno provvedere, da parte della Regione Abruzzo, alle necessarie attività di indirizzo e coordinamento nei confronti dei tecnici interessati all'applicazione della normativa tecnica in questione e delle amministrazioni pubbliche preposte al controllo delle costruzioni in zona sismica;

CONSIDERATO, inoltre, che con OPCM n. 3519 del 28.04.2006 sono stati emanati i "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", al fine di effettuare la riclassificazione sismica del territorio nazionale;

RILEVATO che, di conseguenza, risulta necessario avviare anche le attività di competenza regionale relative alla definizione degli scenari di rischio e alla riclassificazione sismica del territorio regionale;

RITENUTO indispensabile fornire, agli Uffici regionali preposti, adeguato supporto scientifico specializzato in materia sismica;

RILEVATO che tra la Direzione LL.PP. e Protezione Civile della Regione Abruzzo ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile risulta in essere una convenzione (non onerosa) sottoscritta in data 11.05.2007, relativa ad attività di coordinamento e collaborazione nel campo della prevenzione e mitigazione del rischio sismico;

RITENUTO di dover attuare la suddetta convenzione, predisponendo un apposito Programma Operativo che tenga conto anche delle finalità di cui al presente provvedimento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21 della Legge Regionale n. 34 del 01.10.2007, che autorizza la Regione Abruzzo ad avvalersi della collaborazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (CNR-ITC), Sede di L'Aquila, per lo svolgimento di attività di carattere tecnico-scientifico inerenti le tematiche sismiche;

RICHIAMATA la L.R. 7/2003 che, all'art. 33, promuove la costituzione del Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico;

RILEVATO, per tutto quanto sopra rappresentato, che risulta necessario, ai fini della completa attuazione alle attività di cui sopra, attivare apposite collaborazioni tra la Regione Abruzzo ed i suddetti istituti di Ricerca e Università, specializzati in materia sismica;

VISTO lo schema di Convenzione biennale tra la Regione Abruzzo ed il CNR-ITC [All. 2] con il quale, nel rispetto di quanto indicato nel suddetto art. 21 della LR n.34/2007, vengono riportate in dettaglio le attività da porre in essere per fornire il necessario supporto tecnico-scientifico in materia sismica ai competenti Uffici regionali;

PRESO ATTO che per l'attivazione della suddetta Convenzione è prevista una spesa complessiva pari ad euro 60.000,00 (comprensiva di IVA) da impegnare sul capitolo 151300 del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATO il carattere d'urgenza del presente atto in relazione alle irrinunciabili esigenze di tutela di incolumità pubblica e privata connessa all'applicazione della specifica normativa tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, con la sottoscrizione del presente atto, dal Dirigente del Servizio "Previsione e Prevenzione Rischi" della Direzione LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

per le motivazioni riportate in narrativa,

DELIBERA

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

- DI INTENDERE**, date le evidenti finalità di tutela della pubblica e privata incolumità, le disposizioni di cui all'art. 20, comma 4 della Legge 28.02.2008 n. 31, riferite alle verifiche sismiche e alle nuove progettazioni degli edifici e delle infrastrutture a carattere "strategico" o "rilevante" anche di competenza della Regione Abruzzo, così come individuate in [All. 1] al presente atto, specificando che per tali opere trova immediata cogenza la nuova normativa tecnica (NTC 2008) emanata con D.M. 14.01.2008;
- DI APPROVARE** l'elenco riportato in [All. 1] al presente atto, che integra, con le opportune precisazioni in merito alle disposizioni di cui sopra, l'elenco delle tipologie di opere "strategiche" o "rilevanti" di competenza regionale già individuate, in attuazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, negli allegati B1 e B2 della D.G.R. n. 438 del 29.03.2005;
- DI APPROVARE** lo schema di convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per le Tecnologie della Costruzione (CNR-ITC), sede di L'Aquila, riportato in [All. 2] al presente atto, per la realizzazione delle attività di supporto tecnico-scientifico in materia sismica espresse in narrativa, alla cui spesa complessiva, ammontante ad € 60.000,00 (IVA inclusa), si farà fronte con le risorse del capitolo 151300 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
- DI DARE MANDATO** al Direttore dell'Area LL.PP. e Protezione Civile, per l'adozione di tutti gli atti monocratici necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente provvedimento, con riferimento alla realizzazione della necessaria attività di informazione e formazione in materia sismica, all'attuazione della convenzione - non onerosa - tra la Regione Abruzzo ed il Dipartimento nazionale della Protezione Civile indicata in narrativa, nonché alla valutazione di ipotesi di collaborazioni di carattere tecnico-scientifico da parte degli Atenei abruzzesi appartenenti al Coordinamento delle Università d'Abruzzo per la Ricerca Applicata alla Mitigazione del Rischio Sismico, ciascuno per le rispettive specificità e competenze, da attuarsi attraverso specifiche convenzioni o contratti di ricerca;
- DI DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ** al presente atto mediante pubblicazione, per estratto, dello stesso e dell'elenco contenuto nel relativo Allegato 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

ELENCO A - opere "strategiche"

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale* la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (di cui all'allegato B1 della DGR n. 438/2005)

Destinazione	Precisioni
A.1 : EDIFICI a) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale ⁽¹⁾ b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale ⁽¹⁾ c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali ⁽¹⁾ d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane ⁽¹⁾ e) Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.) ⁽²⁾ f) Centri funzionali di protezione civile ⁽³⁾ g) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ h) Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza ed accettazione i) Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali ⁽¹⁾ j) Centrali operative 118 k) Presidi sanitari ⁽⁴⁾	(1) Limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza; (2) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti; (3) Definiti in base al DPCM 15.12.1998; (4) Limitatamente agli edifici ospitanti i distretti sanitari di base;
A.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI	
a) Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse ⁽⁵⁾ , limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ b) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾ c) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ⁽⁶⁾ d) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.) e) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali ⁽⁷⁾ f) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione) ⁽⁸⁾ g) Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza ⁽²⁾	(5) Ponti, viadotti, sottopassi, gallerie, cavalcavia, ecc.; (6) Fino ad impianti di media tensione e cabine di trasformazione "alte" (superiori ad un piano); (7) Limitatamente alle reti di adduzione primaria; (8) Pubbliche e private, limitatamente alle strutture costituenti le dorsali;

* Per "competenza regionale" si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 1009 del 29 OTT. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA


(Dott. Walter Garlani)

Walter Garlani



ELENCO B – opere “rilevanti”

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale* che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (di cui all'allegato B2 della DGR n. 438/2005).

Destinazione	Precisioni
<p>B.1 : EDIFICI</p> <p>a) Asili nido e scuole di ogni ordine e grado ⁽⁹⁾</p> <p>b) Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)</p> <p>c) Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)</p> <p>d) Edifici aperti al culto ⁽¹⁰⁾ non rientranti tra quelli di cui all'allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 3685 del 21.10.2003</p> <p>e) Stadi ed impianti sportivi ⁽¹¹⁾</p> <p>f) Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.) ⁽¹²⁾</p> <p>g) Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) ⁽¹³⁾, o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) ⁽¹⁴⁾ suscettibili di grande affollamento</p> <p>h) Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi ⁽¹⁵⁾</p>	<p>(9) Scuole elementari, medie, superiori, centri di formazione professionale, scuole private, Università, ecc.;</p> <p>(10) Chiese, cappelle pubbliche, ecc.;</p> <p>(11) Dotati di strutture fisse superiori almeno ad un piano e/o di tribune fisse;</p> <p>(12) Ospedali, case di cura, e tutte le strutture, anche convenzionate, che prevedono la degenza;</p> <p>(13) Suscettibili di grande affollamento;</p> <p>(14) Centri commerciali, grandi magazzini, mercati coperti, ecc., con superficie utile aperta al pubblico superiore a 1.000 m²;</p> <p>(15) Strutture industriali soggette agli artt. 6 o 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i.;</p>
<p>B.2 : OPERE INFRASTRUTTURALI</p> <p>a) Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico ⁽¹⁶⁾</p> <p>b) Opere di ritenuta non di competenza statale ⁽¹⁷⁾</p> <p>c) Impianti di depurazione ⁽¹⁸⁾</p> <p>d) Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità ⁽¹⁹⁾ eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile ⁽²⁰⁾</p> <p>GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO DIREZIONE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE</p> <p>La presente copia, composta di n. facciate, è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.</p> <p>L'Aquila, li ...2.2...0.1.1...2008.....</p> 	<p>(16) Stazioni ferroviarie, aeroportuali, navali, terminal autobus, tranvie-metropolitane, ecc.;</p> <p>(17) Dighe, sbarramenti ed invasi di competenza regionale o provinciale;</p> <p>(18) Inclusi gli impianti per il trattamento delle acque ed i serbatoi ad uso privato superiori a 1.000 m³;</p> <p>(19) Inclusi i ponti sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative, la cui interruzione provochi situazioni di isolamento;</p> <p>(20) Individuate nei piani di emergenza comunali, intercomunali, provinciali e regionali esistenti;</p>

* Per “competenza regionale” si intendono gli edifici e le infrastrutture che svolgono o ospitano funzioni di interesse strategico o rilevante per la Regione, indipendentemente dalla proprietà degli stessi.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
DIREZIONE LL.PP. e PROTEZIONE CIVILE

La presente copia, composta
di n. 6 fasciate, è
conforme all'originale esistente
presso questo Servizio.

L'Aquila, li 22 OTT. 2008



Documento composto da n. 7 fasciate.

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 1009 del 29 OTT. 2008

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dot. ~~Victor~~ Gariani)

Calabrese

[ALL. 2]

Schema di CONVENZIONE

L'anno duemilaotto, il giorno del mese di , alle ore , presso i locali della Regione Abruzzo siti in L'Aquila, via , n. ,

TRA

la **Regione Abruzzo**, con sede legale in L'Aquila, via Leonardo Da Vinci n.6, codice fiscale 80003170661 (di seguito denominata "Regione"), nella persona di, Direttore dell'area LL.PP. e Protezione Civile, domiciliato per la carica nella sede medesima,

E

l'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede di L'Aquila (di seguito denominato "ITC-CNR"), con domicilio fiscale in Roma, CAP 00185, P.le Aldo Moro, 7 - con sede a San Giuliano Milanese, Via Lombardia n. 49, CAP 20098 - C.F. 80054330586, P.IVA 02118311006, nella persona del suo Direttore facente funzioni,

PREMESSO

CHE la Legge 24 febbraio 1992 n.225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" prevede, all'art. 17 comma 1, la possibilità di avvalersi dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica per il perseguimento delle finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio;

CHE l'art. 21 della Legge Regionale 01 ottobre 2007 n. 34 (pubblicata sul BURA Straordinario n.6 del 05.10.2007), opera modifiche ed integrazioni alla precedente legge regionale 09 febbraio 1996 n.12, recante "Norme per la previsione e prevenzione del rischio sismico. Collaborazione con il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

CHE la struttura CNR con sede in L'Aquila allora denominata Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti è oggi divenuta Sede periferica dell'Istituto per le Tecnologie della Costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR);

CHE la Regione Abruzzo, in considerazione dell'elevato rischio sismico del proprio territorio, ha riconosciuto la possibilità, al comma 1 del citato art. 21 della predetta L.R. 34/2007, di avvalersi della consulenza e della collaborazione dell'ITC-CNR, Sede di L'Aquila in qualità di organismo pubblico specializzato nella ricerca e nello studio del rischio sismico;

CHE con D.M. 14.01.2008 sono state emanate le nuove "Norme tecniche per le costruzioni" per la progettazione in zona sismica e, con O.P.C.M. del 28.04.2006 n. 3519, sono stati definiti i "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone", al fine di effettuare la riclassificazione sismica del territorio nazionale;

CHE la Regione Abruzzo, in attuazione al citato D.M. 14.01.2008 e alla citata OPCM n.3519/2006, al fine di avviare le attività di competenza regionale relative alla definizione degli scenari di rischio e alla riclassificazione sismica del territorio regionale, ritiene indispensabile fornire, agli Uffici regionali preposti, adeguato supporto scientifico specializzato in materia sismica;

CHE la Regione Abruzzo, per le motivazioni sopra riportate ed in virtù di quanto previsto dall'art. 21 della predetta L.R. n.34/2007, ritiene necessario stabilire un rapporto di consulenza e collaborazione con l'ITC-CNR per le tematiche e le attività individuate nel citato art. 21:

- o consulenza per la predisposizione di normative sismiche regionali e per la classificazione sismica del territorio;
- o attività utili al coordinamento, all'approfondimento e alla collaborazione con gli uffici regionali sugli avanzamenti tecnico-scientifici in materia, metodologie, strumenti e procedure;
- o formazione ed informazione delle strutture regionali;

**TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1 - PREMESSA

1. La premessa fa parte integrante del presente atto.

Articolo 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

a) Oggetto della presente Convenzione è lo sviluppo della collaborazione tra la Regione Abruzzo e l'ITC-CNR, per lo svolgimento delle attività riportate in premessa e previste dall'art. 21 della suddetta L.R. n.31/2007, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) svolgimento di programmi, in collaborazione con gli uffici regionali ed altri eventuali enti di ricerca e soggetti coinvolti, finalizzati all'approfondimento sugli avanzamenti tecnico-scientifici in materia di rischio sismico, in particolare per:
- b) lo sviluppo di metodologie e strumenti di rilievo per l'analisi e la valutazione del rischio sismico a scala regionale e di modelli per la predisposizione di scenari finalizzati alla previsione, alla prevenzione ed alla formazione dei piani di protezione civile;
- c) la redazione di linee guida e norme specifiche indirizzate alla mitigazione del rischio sismico, alla gestione dell'emergenza e della ricostruzione post-evento;
- d) partecipazione a tavoli tecnici regionali e nazionali sulle problematiche connesse al rischio sismico.

Articolo 3 - MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Per l'attuazione della presente Convenzione il responsabile per la Regione Abruzzo è e per l'ITC-CNR è

2. Le attività previste dalla presente Convenzione saranno coordinate da un gruppo di lavoro composto, per la Regione Abruzzo dal personale del *Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi* della Direzione LL.PP., Aree urbane, Servizio idrico integrato, Manutenzione programmata del territorio – Gestione integrata dei bacini idrografici. Protezione civile. Attività di relazione politica con i paesi del mediterraneo, e per l'ITC-CNR da personale dell'ITC-CNR appositamente designato;

Articolo 4 - PROGRAMMA OPERATIVO

1. Per l'attuazione della presente Convenzione, le attività di cui all'art.1 saranno avviate e disciplinate attraverso un Programma Operativo che, allegato al presente atto, ne costituisce parte



integrante e sostanziale.

2. Il Programma Operativo contiene attività continuative per le quali si prevede l'attuazione in più annualità, lo stesso sarà periodicamente verificato e, all'occorrenza, potrà essere modificato e/o adeguato, a seguito di intese tra le parti anche per mezzo di semplice scambio di formali note di accettazione tra l'ITC-CNR ed il Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi della Direzione LL.PP. e Protezione Civile.

Articolo 5 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente Convenzione è di due anni e la data di attivazione delle reciproche obbligazioni corrisponde a quella di sottoscrizione del presente atto.

2. Durante il periodo di vigenza della convenzione, qualora in dipendenza di eventuali mutate necessità o in virtù di nuove disposizioni nazionali in materia sismica, si rendano necessarie attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente convenzione, la stessa potrà essere integrata, verificata la disponibilità del bilancio regionale e previo accordo tra le parti, con appositi atti aggiuntivi;

3. Qualora in dipendenza di eventuali mutate necessità o in virtù di nuove disposizioni nazionali in materia sismica, si rendano necessarie attività non ricomprese tra quelle previste dalla presente convenzione, la stessa può essere rinnovata, verificata la disponibilità del bilancio regionale e previo accordo tra le parti, con scambio di note prima della scadenza della convenzione in essere.

Articolo 6 – RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E TECNICO-AMMINISTRATIVA

1. La responsabilità scientifica dei programmi è affidata all'ITC-CNR nella persona che verrà, di volta in volta, indicata dalla stessa struttura.

2. In caso di necessità l'ITC-CNR potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne.

3. La responsabilità della realizzazione del programma sotto il profilo tecnico-amministrativo è affidata al rappresentante indicato dalla Regione.

Articolo 7 – CONTRIBUTO PER LA RICERCA

1. A fronte delle le attività di cui al presente atto la Regione Abruzzo si impegna a corrispondere all'ITC-CNR il contributo pari ad euro 60.000,00 (sessantamila), IVA inclusa.

2. Tale importo include tutti gli oneri e le spese necessarie alla corretta esecuzione delle attività previste nei Programmi da parte dell'ITC-CNR.

Articolo 8 – MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo per le attività di ricerca, previsto dal precedente articolo 7, comma 1, verrà erogato con le seguenti modalità:

10% alla consegna della Relazione di dettaglio esplicativa delle attività previste dal Programma Operativo allegato alla presente Convenzione;

20% a conclusione del primo semestre e a seguito della presentazione di un rapporto intermedio sull'avanzamento delle attività previste dal Programma Operativo;

20% a conclusione del secondo semestre e a seguito della presentazione di un rapporto



intermedio sull'avanzamento delle attività previste dal Programma Operativo;

30% a conclusione del terzo semestre e a seguito della presentazione di un rapporto intermedio sull'avanzamento delle attività previste dal Programma Operativo;

20% a conclusione del quarto semestre (seconda annualità) e dietro presentazione di un rapporto conclusivo sulle attività ed i prodotti previsti dal Programma Operativo.

2. I suddetti pagamenti sono erogati dalla Regione a favore dell'ITC-CNR mediante versamenti sul conto corrente

Articolo 9 – DIRITTI E RESPONSABILITA'

1. La proprietà di qualunque eventuale risultato inventivo, brevettabile o meno, derivante dall'attività di ricerca spetta alla Regione, salvo i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione.

2. La Regione Abruzzo e l'ITC-CNR potranno liberamente utilizzare i risultati delle attività conseguite e previste dalla presente Convenzione per le rispettive finalità istituzionali;

3. Nel caso di pubblicazione dei risultati o di esposizioni delle attività di cui alla presente Convenzione, la parte che assume o è a conoscenza dell'iniziativa informerà l'altra parte impegnandosi a citare o a far citare espressamente e contestualmente la Regione Abruzzo e l'ITC-CNR ed i soggetti responsabili della pubblicazione, ciascuno con il proprio logo.

4. Documenti, studi ed esiti riservati delle attività possono essere utilizzati quali materiali per sviluppare tesi di laurea o ricerche effettuate da terzi solo previa autorizzazione specifica e scritta da parte della Regione;

5. In caso di concessione in uso materiale alla Regione di software originali da parte dell'ITC-CNR, essi sono e restano di proprietà dell'ITC-CNR e la Regione si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le finalità previste dal presente disciplinare, impedendone la duplicazione, qualsivoglia manipolazione nonché qualunque accesso non autorizzato;

Articolo 10 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia insorgente tra le parti ed in caso di fallimento di un tentativo di conciliazione, il Foro competente è quello di L'Aquila.

Articolo 11 – ONERI FISCALI

1. La presente Convenzione è registrata solo in caso d'uso, a spese della Parte interessata.

Articolo 12 – RESPONSABILITÀ

1. L'ITC-CNR dichiara formalmente a tutti gli effetti, sin dalla sottoscrizione del presente atto e senza eccezione alcuna, di esonerare la Regione dalle responsabilità per danni a persone (siano esse dipendenti e/o collaboratori o terzi) o cose che in qualsiasi modo, condizione o causa possano verificarsi durante le attività inerenti al presente atto. Parimenti la Regione esonera l'ITC-CNR dalla responsabilità per danni a personale della Regione o altro da essa delegato che si rechi presso la sede dell'ITC-CNR o le altre sedi di attività per assistere o partecipare alle attività stesse.

2. L'ITC-CNR e la Regione si impegnano quindi a mantenere indenne l'altra parte da ogni



2. L'ITC-CNR e la Regione si impegnano quindi a mantenere indenne l'altra parte da ogni controversia di carattere morale e/o materiale insorta a causa e in conseguenza dell'adempimento del presente atto.
3. Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
4. Per la partecipazione alle attività istituzionali della Regione Abruzzo, al personale dell'ITC-CNR, designato per il supporto tecnico-scientifico nella materia oggetto della Convenzione, può essere consentito l'uso di automezzi di proprietà dell'Amministrazione regionale in qualità di passeggero.
5. Il personale di entrambe le parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente atto.

Articolo 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i "dati personali" e quelli "sensibili" rilevati e forniti, anche verbalmente per l'attività preparatoria o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal presente atto, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'atto medesimo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati, quando possibile, in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'ITC-CNR e della Regione.
2. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
3. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non specificatamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le vigenti norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Aquila, _____

Per la Regione Abruzzo
Il Direttore dell'area
LL.PP. e Protezione Civile

Per l'ITC-CNR
Il Direttore F.F.



Schema di PROGRAMMA OPERATIVO

Programma Operativo per la realizzazione delle attività previste dall'art. 2 della Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'ITC-CNR.

Il Programma Operativo di cui in epigrafe, per il quale si prevede l'articolazione in due annualità, comprende le seguenti attività:

Attività	Semestri			
	1	2	3	4
1. Attività di supporto per le strategie e le attività regionali relative all'introduzione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni [NTC 2008].				
2. Attività di consulenza per la soluzione e la diffusione organica delle problematiche poste dai professionisti in merito all'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.				
3. Partecipazione al tavolo tecnico-consultivo per l'attuazione dei Programmi Regionali delle verifiche tecniche degli edifici e delle infrastrutture strategiche e rilevanti nel territorio regionale in adempimento delle OPCM 3362/2004 e OPCM 3505/2006.				
4. Attività di consulenza per la riclassificazione sismica del territorio regionale e la redazione della nuova normativa sismica regionale. Predisposizione di uno studio preliminare finalizzato alle decisioni regionali in merito alla riclassificazione sismica del territorio.				
5. Consulenza per la formazione della base dati regionale delle risultanze delle verifiche tecniche degli edifici strategici e rilevanti e l'avvio della definizione di un sistema informatizzato, associato alla base dati, per l'utilizzo delle informazioni ai fini della definizione dei programmi di riduzione del rischio sismico; Realizzazione della struttura della base dati e dell'archivio dei dati raccolti e formazione di elenchi di priorità.				
6. Avvio di attività preliminari di studio e sperimentazione per la definizione di una metodologia, e di relativi strumenti e procedure, per l'implementazione di un modello di previsione di scenari di danno sismico nella Regione, di livello comunale, provinciale e regionale, finalizzati alla prevenzione ed alla formazione dei piani di protezione civile.				
7. Organizzazione e svolgimento di un seminario di aggiornamento indirizzato ai tecnici regionali e provinciali preposti alla materia sismica in merito alle problematiche tecnico-amministrative relative all'applicazione delle nuove NTC 2008 e alle attività di controllo.				

